

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art.700 c.p.c.

Per: Filomena SALVATORE, nata il 22/02/1956 a Grassano (MT) ed residente a Matera alla via Fratelli Grimm n. 52, C.F. SLVFMN56B62E147V, ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Matera, alla Via Roma n.49 presso e nello studio dell'avv. Margherita Veglia (C.F. VGLMGH69B42G712M), che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del presente atto – Pec. veglia0480@cert.avvmatera.it, tel. E fax 0835/240356;

RICORRENTE

Contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di Matera, in persona del dirigente pro-tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto 1860 è legalmente domiciliata;

RESISTENTE

Contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del ministro pro-tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto 1860 è legalmente domiciliata;

RESISTENTE

Premesso che

1) la ricorrente, sig.ra Filomena Salvatore, è inserita nella graduatoria permanente del personale scolastico ATA della provincia di Matera, con la qualifica di collaboratore scolastico; durante l'anno scolastico effettua numerose supplenze per sostituire il personale di ruolo assente a qualsiasi titolo. Come tutti i precari della scuola ogni anno si sottopone al calvario dell'aggiornamento della graduatoria;

Avv. Margherita Veglia
Vi conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e in qualsiasi suo ulteriore stato, fase o grado, anche di riassunzione, di appello, di opposizione, di esecuzione. Vi conferisco tutti i poteri conseguenti al mandato, come per legge, ed espressamente quelli di proporre domande riconvenzionali, di transigere e conciliare, sia giudizialmente che stragiudizialmente, di rinunciare agli atti ed accettare rinunzie; di chiamare terzi in causa; di deferire giuramento decisorio; di quietanzare e riscuotere; di pagare; di nominare altri avvocati con pari poteri. Ratifico sin da ora il V/s operato e quello dei V/s sostituiti o quello degli altri da Voi nominati.

Vi delego a rappresentarmi e a sostituirmi nella udienza di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.


Vi autorizzo, ai fini del presente mandato, al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dichiaro di essere stato informato dei miei diritti come sanciti dalla normativa medesima.

Eleggo domicilio presso il Vostro studio in Matera alla via Roma n. 49.

Selvetta Filomena

è autografa

M. Veglia



- 2) con D.D. prot. n. 821 del 31.03.2015 è stato bandito il nuovo concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale di collaboratore scolastico (all. 1);
- 3) in data 30.04.2015, la sig.ra Filomena Salvatore ha presentato regolare domanda di aggiornamento, per l'anno scolastico 2015/2016, della graduatoria permanente del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (all. 2);
- 4) in particolare, la ricorrente ha compilato il modello B2 della modulistica allegata al bando e al riquadro della sezione F, valutazione dei titoli, si è autoattribuita 21,00 punti di cui 5,50 per le supplenze effettuate nel periodo dal 2 aprile 2014 al 30 aprile 2015 presso gli istituti scolastici della provincia di Matera e gli altri 15,50 punti per il servizio prestato presso una scuola paritaria di Correggio nella provincia di Reggio Emilia, come si dirà meglio di seguito;
- 5) in realtà il servizio prestato presso la scuola paritaria le dà titolo a punti 12,50 e non 15,50 che sommato agli altri 5,50 punti fanno un totale di 18,00 punti e non 21,00; in altri termini, la sig.ra Salvatore ha sbagliato i calcoli, detto errore avrebbe dovuto essere corretto dall'amministrazione scolastica in forza della certificazione regolarmente allegata alla domanda, da cui potevano evincersi i periodi di servizio prestati a Correggio (all. 3);
- 6) pertanto, sommando **48,40** punti di partenza (derivanti dalla posizione nella precedente graduatoria) al successivo punteggio maturato, **pari a 18,00**, la **ricorrente ha diritto al riconoscimento di complessivi punti 66,40** (48,40+18,00);
- 7) invece, **alla sig.ra Salvatore sono stati attribuiti soltanto 5,50 punti di servizio anziché 18,00**, come risulta dalla graduatoria provinciale provvisoria

pubblicata il 13.06.2015 e quindi la ricorrente è stata collocata al 38° posto con **punti 53,90 anziché al 10° posto con punti 66,40** (all. 4);

8) con domanda presentata in data 6 maggio 2009, la sig.ra Salvatore Filomena aveva già richiesto la valutazione del servizio prestato presso la scuola paritaria Recordati di Correggio, ma detto servizio è stato inspiegabilmente valutato solo per 0,025 a mese, per un totale di 1,25 punti (all. 5);

9) la ricorrente, avendo perso il proprio coniuge in data 15/05/2009 (all. 6), dopo una lunga e dolorosa malattia (all. 6), in data 3.7.2009 si è limitata a produrre regolare reclamo amministrativo (all. 7), che tuttavia non è stato preso in alcuna considerazione, mentre non ha coltivato alcun giudizio nei confronti dell'amministrazione scolastica, stante il suo momento di lutto e la assoluta mancanza di energie fisiche e mentali per poterlo affrontare;

10) per effettuare il calcolo del punteggio da attribuire ad ogni aspirante all'atto di aggiornamento della graduatoria, occorre leggere attentamente il bando di concorso, di cui si riportano per comodità di esposizione, gli stralci che interessano:

- "ART. 2 "Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente"

1. I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

2 . Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. **Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/4.** L'aggiornamento deve essere effettuato anche relativamente ai titoli di preferenza e riserva. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.....

- ART. 7 “Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio”

....Le domande devono essere prodotte entro il 30 aprile 2015

- ALLEGATO A/4 Tabella di Valutazione dei Titoli per il concorso al profilo di collaboratore scolastico

B) TITOLI DI SERVIZIO

2) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello stato (4) (5) (6) (7).

punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.:

Nella nota n.4 alle tabelle di valutazione si legge che: “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso”.

11) sulla base di tale chiara indicazione, la ricorrente ha compilato il quadro C10 della domanda di aggiornamento, riportando tutti i servizi prestati nel periodo che va dal 2.4.2014 (data di scadenza del precedente bando) al 30 aprile 2015 (data di scadenza dell’ultimo aggiornamento per cui è causa), ed ha allegato la certificazione relativa al servizio prestato presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Giovanni e Margherita Recordati di Correggio nel periodo che va dal 27.11.2001 al 31.01.2006, per un totale di 4 anni e 2 mesi;

12) nel certificato si legge che la sig.ra Salvatore Filomena ha prestato servizio in qualità di ausiliaria presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Recordati di Correggio (RE) dal 27.11.2001 al 31.01.2006 e che per il suddetto periodo sono stati versati i contributi all’Inps di Reggio Emilia. In questo modo sono stati soddisfatti tutti i requisiti previsti dal bando per poter riconoscere il servizio prestato presso le scuole paritarie;

13) la Commissione, lo si ribadisce, avrebbe dovuto calcolare il punteggio nel modo che segue: **dal 27.11.2001 al 31.01.2006 = 4 anni e 2 mesi fanno 0,25 x ogni mese = 12,50;**

14) invece, del tutto inspiegabilmente l'amministrazione scolastica convenuta non ha riconosciuto nulla, nemmeno un giorno del periodo di supplenza presso la scuola paritaria di Correggio effettuato dalla sig.ra Salvatore;

15) pertanto la ricorrente, ancora una volta, è costretta a ricorrere a questo On.le Tribunale per vedersi riconoscere le proprie ragioni in

DIRITTO

Sul fumus boni juris

La metodologia di calcolo dei mesi di servizio è stabilita dall'art.3 dell'O.M. del 23 febbraio 2009 n.21 che si limita a rinviare alle tabelle A/1-A/2-A/3-A4 e A/5 (all. 8).

Per quel che qui interessa, l' **ALLEGATO A/4 "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO** prevede:

B) TITOLI DI SERVIZIO

2) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7):

punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Nelle note alle tabelle di valutazione, punto 4) dell'O.M. n.21/2009, si legge che: *“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso”* .

Come già anticipato, anche il bando di aggiornamento della graduatoria permanente ATA, pubblicato il 31 marzo 2015, con il quale è stato indetto il concorso per soli titoli, al punto b) dell'allegato A/4 del bando ripete pedissequamente quanto già stabilito con l'O.M. n.21/2009, ovvero che i titoli di servizio valutabili sono il servizio effettivo a tempo indeterminato o a **tempo determinato** prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, ovvero:

punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Inoltre "Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie parificate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso".

Lo stesso MIUR con circolare n. 1293 del 22 febbraio 2012 (all. 9) ha fornito istruzioni ed indicazioni operative proprio in materia di riconoscimento del punteggio al personale ATA, sia in relazione all'accesso ai profili professionali del personale ATA della scuola, sia in relazione all'aggiornamento della graduatoria permanente.

A pag.10, lettera G - Servizi prestati nelle scuole paritarie si legge quanto segue:

Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla parità scolastica (legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie.

Infatti il servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto d'impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti locali.

Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che l'attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non costituisce titolo per l'ammissione ai citati concorsi.

Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d'impiego alle dirette dipendenze dello Stato o (legge 124/99) degli Enti locali.

Sulla base dei periodi di supplenza prestati, come già precisato, la ricorrente, si è autoattribuita 21,00 punti in luogo dei 18 maturati (5,50 + 12,50). Trattandosi dell'applicazione di disposizioni vincolanti, richiamate dallo stesso decreto di indizione del concorso (prot.n.821 del 31.3.2015) nel quale si precisa che gli allegati n.1, A/4, B1, B2, E, F, G, H, I, le avvertenze al bando e le note allegate alle tabelle di valutazione costituiscono parte integrante del bando stesso, francamente non si comprende per quale ragione l'amministrazione convenuta non abbia calcolato il punteggio derivante dall'aver prestato servizio presso la scuola paritaria di Correggio.

Il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423). Le regole cristallizzate nella "lex specialis", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione. L'amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in

sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della procedura (Cons, Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304). Infatti, il bando riveste, nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell’azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura (Consiglio di Stato Sez. V del 17.3.2014).

Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione omettere completamente di valutare titoli di servizio espressamente previsti dalla normativa regolamentare vigente e dal bando di concorso, o valutarli in maniera completamente errata. E’ fuori di dubbio che l’illegittimo comportamento della pubblica amministrazione convenuta causerà alla sig.ra Salvatore un notevole danno non solo economico ma anche giuridico. Il danno, la cui ingiustizia trova riscontro nell’errata attribuzione del punteggio, si pone in diretto rapporto di causalità con la deteriore posizione che ha assunto la ricorrente nella graduatoria provvisoria in fase di aggiornamento, a causa della mancata applicazione della normativa che attribuisce un punteggio, sia pure ridotto del 50%, al servizio prestato presso le scuole paritarie. Alla luce di quanto innanzi esposto è evidente la sussistenza del *fumus boni juris*, stante l’assoluta chiara ed inequivoca normativa regolamentare vigente (O.M. 21/2009) e l’allegato A/4 del bando di aggiornamento, nonché le istruzioni operative emanate nel 2012 dalla Direzione Generale del MIUR che riconoscono l’attribuzione del punteggio ridotto del 50% per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, favorendo la possibilità di riconoscere anche a chi svolge servizio presso le scuole paritarie di conseguire un punteggio utile per ottenere un buon posizionamento nella graduatoria permanente.

L’amministrazione convenuta, evidentemente, ignora ordinanze e bandi, e non applica le stesse istruzioni operative emanate dalla Direzione Generale del Miur, dettate proprio al fine di favorire l’applicazione uniforme sul territorio nazionale del

bando di concorso. Risulta a questa difesa, infatti, che tutti gli altri Uffici scolastici provinciali presenti sul territorio nazionale, a cominciare proprio da quello di Reggio Emilia, riconoscono ai concorrenti il servizio prestato presso le scuole paritarie.

Sul periculum in mora

Il “*periculum in mora*”, ovvero il pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della definizione del giudizio ordinario di merito (cd. pericolo da *infruttuosità* pratica del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento dell’attore e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a lui favorevole), nel caso di specie, sussiste in modo particolare ed evidente atteso che la sig.ra Salvatore Filomena ha un assoluto bisogno di lavorare. La mancata attribuzione dell’intero punteggio spettante incide largamente sulla sfera giuridica patrimoniale della ricorrente che vive da sola, in quanto vedova, e che si mantiene solo con le supplenze nella scuola, non possedendo altri redditi.

Sempre con riferimento al *periculum in mora* occorre anzitutto sottolineare come il diritto al lavoro (tutelato all’art. 4 Cost.) rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch’essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione. Afferente a tale specie di danno può essere considerata la situazione familiare della ricorrente che non ha altre fonti di reddito e che ha assoluta necessità di mantenersi, come si evince dalla documentazione depositata. Non vi è dubbio, pertanto, che, in attesa della definizione dell’instaurando giudizio di merito, il diritto dell’istante è **minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile** atteso che la ricorrente è, attualmente, disoccupata e versa in

condizioni di precarietà economica. Considerata quindi la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione (presumibilmente superiore a due anni scolastici) la mancata valutazione della presente istanza cautelare potrebbe nuocere non poco al corretto aggiornamento delle graduatorie in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico, data l'incontestata posizione favorevole in graduatoria acquisibile dalla sig.ra Salvatore con il presente giudizio e la mancata utilità di una potenziale azione ripristinatoria ex post successiva ad un eventuale giudizio a cognizione piena. Il ritardo nell'ottenimento della pronuncia invocata, infatti, priverebbe la ricorrente della possibilità di ottenere un corretto aggiornamento della graduatoria e, quindi, di collocarsi in posizione utile per successivi incarichi, o addirittura per l'immissione nei ruoli con contratto a tempo indeterminato. Come già ampiamente evidenziato innanzi, la ricorrente è davvero costretta a presentare il presente giudizio cautelare per ottenere tempestivamente e comunque auspicabilmente prima che cominci l'anno scolastico, il corretto aggiornamento della graduatoria 2015/2016.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, stante l'evidente sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, l'istante, ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata

INSISTE

affinché l'Ill.mo Giudice adito, in applicazione degli artt. 669 bis - 669 quaterdecies nonché 700 cpc, assuma ogni idoneo e più opportuno provvedimento per assicurare, in via cautelare, la pratica utilità della successiva sentenza di merito al fine di salvaguardare i diritti lesi nei confronti della sig.ra Salvatore Filomena, diritti suscettibili di imminente ed irreparabile pregiudizio, il tutto con **decreto inaudita altera parte**, sussistendone requisiti e condizioni.

In particolare, rigettata ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,
Voglia accogliere le seguenti :

CONCLUSIONI

- 1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Salvatore Filomena all'attribuzione di **punti 16,75** (18 meno 1,25 già attribuiti nel 2009), nell'ambito della procedura di aggiornamento della graduatoria provinciale permanente del personale ATA, anno scolastico 2015/2016 in corso di approvazione definitiva, punteggio corrispondente al servizio effettivamente prestato, così come risultante dai servizi dichiarati e dalla certificazione rilasciata dalla Scuola dell'Infanzia Paritaria Giovanni e Margherita Recordati di Correggio e, per l'effetto
- 2) attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di 65,15, ordinando all'amministrazione resistente di procedere alla tempestiva rettifica della stessa graduatoria;
- 3) condannare le amministrazioni convenute, in persona del loro legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.


Dichiarazione ex art. 9 L. 488/99 e succ. mod.

Il sottoscritto difensore dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato. Tuttavia, non è soggetto al pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente (ed il proprio nucleo familiare) è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a tre volte quello previsto dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002.

Salvezze illimitate.

Allegati: come da fascicolo di parte.

Matera, 20 luglio 2015

avv. Margherita Veglia




TRIBUNALE DI MATERA

Sezione Feriele

Visto il ricorso che precede;
ritenuto che non sussistono i presupposti per provvedere
invaluta altra parte.
FISSA

per la comparizione delle parti, l'udienza del 19/10/2015
ore 9.00, disponendo che a cura di parte ricorrente, si provveda alla
notifica nei termini del 15/09/2015.
Matera, li 30/07/2015

Il Cancelliere

Il Giudice della Sezione Feriele
(dott. ssa Tiziana Cardonio)

N. 894 / R.G.L.
2015

N. 3762 / CRON.
2015

